



*Il Presidente della Regione*

## **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 5**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 18/5 del 25.2.2025

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

## **LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2025 N. 5**

### **Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio



## **Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, sostiene la ricerca e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione intende sostenere le attività di studio e di ricerca svolte dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, in particolare in materia di medicina integrata.

### **Art. 2 (Contributo regionale)**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede un contributo annuale al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara destinato a promuovere e sostenere le attività di studio e ricerca nell'ambito dell'utilità delle terapie integrate nel trattamento delle patologie oncologiche.

### **Art. 3 (Monitoraggio)**

1. Il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara rende conto annualmente al Dipartimento competente in materia di Istruzione e Università della Giunta regionale sull'attuazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta una relazione contenente informazioni sulle modalità di attuazione della legge, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti al Dipartimento della Giunta, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione al fine di una presa d'atto.
3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

### **Art. 4 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo di nuova

istituzione denominato "Risorse per interventi a sostegno delle iniziative del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara", nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, annualità 2025.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione 1004/97 per euro 50.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 "Compensi componenti Corte dei conti" per euro 50.000,00;
3. La Direzione Attività Amministrativa ed il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 18/5 del 25.2.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE